

TASI 2019 INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI **VERSAMENTO DELL'ACCONTO ENTRO IL 17 GIUGNO 2019**

Il versamento della prima rata d'acconto TASI 2019, di ammontare pari al 50% dell'imposta, deve essere effettuato **entro il 17 giugno 2019**¹.

Per agevolare i contribuenti è disponibile sul sito del comune www.comune.poviglio.re.it il link **ANUTEL Calcolo IUC 2019** per il calcolo di quanto dovuto per il pagamento della TASI.

La TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili è la componente dell'Imposta Unica Comunale – IUC, istituita dalla Legge 147/2013, destinata alla copertura dei costi per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

A seguito della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sono esenti dal pagamento le abitazioni principali, le relative pertinenze ed ogni altra categoria assimilabile, pertanto la TASI per il Comune di Poviglio, anche per l'anno 2019, è **dovuta per i soli fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)**, risultano esenti dalla TASI le seguenti categorie:

- **Abitazione principale e relative pertinenze**, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati comune unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Le unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 che rimangono soggette ad IMU.
- **Immobili posseduti da cittadini residenti all'estero**, per i cittadini residenti all'estero è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- **Anziani e Disabili**, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- **Casa Coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze**, ovvero assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- **Forze di Polizia**, si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- **Cooperative a proprietà indivisa**, si tratta delle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- **Alloggi Sociali**, così come da Decreto del Min. Infrastrutture 22/04/2008.

1) la scadenza dell'acconto è il 16 giugno ma cadendo di domenica è rinviata a Lunedì 17 giugno.

Per tutte le altre tipologie di immobili tenute al pagamento della TASI, il Comune di Poviglio ha **APPROVATO** con la Delibera di Consiglio n. 52 del 20/12/2018 le seguenti aliquote, in conformità all'art. 1, c. 26, L. 208/2015 e s.m.i.:

ALIQUOTE TASI	
ESENTE	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di <u>un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</u>, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'U.I. posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione la stessa non risulti locata o data in comodato gratuito.</p> <p><u>CASA CONIUGALE E RELATIVE PERTINENZE ASSEGNATA AL CONIUGE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>Unico immobile e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Unità immobiliari abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u></p> <p>Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.</p>
0 per mille	<u>ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u>
0 per mille	<u>FABBRICATI ABITATIVI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
0 per mille	<u>FABBRICATI ABITATIVI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u>
0	<u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u>

per mille	
0 per mille	<u>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO O USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO</u>
1,0 per mille	<u>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> Si applica ai fabbricati strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133, per i quali risulta inserita negli atti catastali la sussistenza del requisito di ruralità, compresi i fabbricati catastalmente identificati nella categoria D/10.
2,5 per mille	<u>ALIQUOTA PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> (Beni Merce) fintanto che permane tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
0 per mille	<u>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u> Categorie abitative da A/1 ad A/9 e relative pertinenze affittate con regolare contratto registrato a canone libero. Le pertinenze delle abitazioni categorie C/2 – C/6 – C/7 quando eccedono la misura massima di un'unità ammessa per ciascuna delle categorie catastali indicate come pertinenze delle abitazioni principali e delle abitazioni date in comodato ad uso gratuito ai parenti entro il terzo grado. <u>ALTRI IMMOBILI</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>A/10</u> Uffici e studi privati
0 per mille	<u>ALTRI IMMOBILI</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>C/1</u> Negozi e botteghe (ad eccezione di quelli di proprietà utilizzati direttamente dal titolare di licenza a cui si applica l'aliquota dello 9,1 per mille) • <u>C/2</u> Magazzini e locali di deposito (non di pertinenza) • <u>C/3</u> Laboratori per arti e mestieri • <u>C/4</u> Fabbricati e locali per esercizi sportivi • <u>C/5</u> Stabilimenti balneari e di acque curative • <u>C/6</u> Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (non di pertinenza) • <u>C/7</u> Tettoie chiuse o aperte (non di pertinenza) • <u>D/1</u> Opifici • <u>D/2</u> Alberghi e pensioni • <u>D/3</u> Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • <u>D/4</u> Case di cura e ospedali • <u>D/6</u> Fabbricati e locali per esercizi sportivi • <u>D/7</u> Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale • <u>D/8</u> Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale
0 per mille	-FABBRICATI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE NON LOCATI -IMMOBILI DI CATEGORIA D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione -AREE FABBRICABILI

Versamenti

La TASI è versata in due rate: **la prima rata in acconto entro il 17 giugno 2019**, pari al 50% del tributo dovuto per

